

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XCI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	1241
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
ROSSI PAOLO: Norme integrative degli articoli 171 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, in materia di istruzione elementare (2815).	1241
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
ROSSI PAOLO ed altri: Limite di età per l'ammissione alle classi della scuola dell'obbligo (3410)	1241
PRESIDENTE	1241, 1244, 1245, 1246 1247, 1252, 1253, 1254
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1246, 1247 1252, 1253
BERTÈ	1250
BUZZI	1249
FINOCCHIARO	1250, 1253
GIOMO	1250
GIUGNI LATTARI JOLE	1245, 1253
LEVI ARIAN GIORGINA	1248
MORO DINO	1246, 1249
REALE GIUSEPPE, <i>Relatore</i>	1242, 1251, 1253
ROMANATO	1244, 1245, 1247
ROSATI	1250, 1251, 1253
SERONI	1249, 1253
VALITUTTI	1243, 1245, 1246, 1247, 1250, 1251

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Caiazza.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Rossi Paolo: Norme integrative degli articoli 171 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, in materia di istruzione elementare (2815), e discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Rossi Paolo ed altri: Limite di età per l'ammissione alle classi della scuola dell'obbligo (3410).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge n. 2815, d'iniziativa dell'onorevole Paolo Rossi, concernente norme integrative degli articoli 171 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, in materia di istruzione elementare, nonché la discussione della proposta di legge n. 3410, d'iniziativa dei deputati Rossi Paolo, Romanato, Codignola, Levi Arian Giorgina, Finocchiaro, Reale Giuseppe e Bronzuto, concernente il limite di età per l'ammissione alle classi della scuola d'obbligo.

La seconda proposta di legge viene abbinata alla prima di cui abbiamo già a suo tempo iniziato l'esame. Ricordo che nel corso della discussione della proposta di legge n. 2815 si decise di rinviare il dibattito al fine di ulteriormente approfondire il proble-

La seduta comincia alle 9,40.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

ma e di trovare una soluzione unica concordata tra i rappresentanti delle diverse forze politiche rappresentate nella Commissione.

Per questo, la proposta di legge n. 3410, d'iniziativa degli onorevoli Paolo Rossi ed altri esponenti delle varie parti politiche, frutto di questi studi, penso sia da considerarsi preminente e più attuale, e pertanto preannuncio alla Commissione che proporrò, a tempo debito, di assumerla come testo base.

(Così rimane stabilito).

L'onorevole Reale Giuseppe, relatore, ha pertanto facoltà di riferire.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi! La rapidissima sintesi fatta dal nostro Presidente, mi esime dal soffermarmi a lungo su quelli che furono i temi della proposta di legge n. 2815, giacché la Commissione ha acconsentito in pratica di concentrare la sua attenzione sulla proposta di legge n. 3410.

Tuttavia giova nel merito riandare un momento al problema, affinché la soluzione, che mi auguro possa seguirne, sia nel solco di quella funzione, e, nel suo sviluppo, logica.

Il punto di partenza della proposta resta il famoso articolo 171 del testo unico sulla istruzione elementare che è bene rileggere per averne chiara informazione. Detto articolo recita testualmente: « Nessuno può essere iscritto alla prima classe elementare in qualità di allievo regolare se non ha raggiunto l'età di sei anni ». Il testo — si ricorderà — per lungo tempo si è prestato ad interpretazioni diverse anche se norme precise in materia non sono state dettate. Ci si è chiesto in quali termini dovesse essere interpretata la parola « raggiunto » nella frase: « se non ha raggiunto l'età di sei anni », e si sono tentate interpretazioni varie della frase « in qualità di allievo regolare ». Nel tempo è accaduto quindi che hanno potuto frequentare la prima classe elementare ragazzi i quali nell'anno avrebbero raggiunto i sei anni di età, con un anticipo di un anno quindi rispetto al tempo normalmente previsto.

Il discorso ha assunto, di recente, una sua esigenza di chiarificazione, proprio per la diversa interpretazione che ne veniva fatta. La proposta di legge n. 3410 risponde a tale esigenza ed alla necessità di addivenire alla unità di interpretazione della norma.

A questa situazione si deve aggiungere anche la ricerca di una giustificazione e di un coerente inserimento nel quadro, della Carta

costituzionale, che prevede in otto anni la frequenza della scuola dell'obbligo.

Pertanto la nuova proposta di legge Rossi Paolo ed altri a me pare muova da questa duplice esigenza: dare una direttiva unitaria al problema della iscrizione alla scuola dell'obbligo e cercare un inserimento regolare, logico, giuridico nell'ambito della Costituzione.

Su questo tema, ricorderete, ci furono proposte diverse per illuminare e dal punto di vista sociale e dal punto di vista didattico la bontà di una soluzione che fissasse a sei anni l'inizio della frequenza dell'obbligo scolastico e che per otto anni consentisse la permanenza dei ragazzi nella scuola dell'obbligo.

Si mise in evidenza un argomento di carattere sociale: che cioè non fosse affrettata per nessuno la permanenza nella scuola dell'obbligo, al fine di poter determinare una integrazione e quindi una possibilità di comunanza di ragazzi di varia estrazione sociale. Si mise quindi in evidenza un altro argomento, di natura didattica: che cioè non si acconsentiva con eccessivo entusiasmo a una anticipazione degli studi da parte degli alunni che pure avessero potuto dimostrare qualità particolari.

Ciò detto, la proposta di legge, oggi sottoposta al nostro esame, vuole inserirsi per l'appunto in questo quadro che mi sono sforzato di rappresentare; e, in linea di principio, a me pare non si possa non concordare con essa, anche se, passando ad un esame dettagliato dei singoli articoli, il relatore si permetterà di esprimere alcuni rilievi.

Fermo restando dunque che l'obbligo scolastico deve essere osservato per almeno otto anni, io penso che già all'articolo 1 noi incappiamo in una parola che veramente può rappresentare un catenaccio. Mi riferisco alla richiesta della « effettiva frequenza della scuola per almeno otto anni ». Cosa mai vuol significare una « effettiva » frequenza? Mi sembra che tale richiesta sia estremamente impositiva, nel senso che costringe, senza alcuna possibilità di evasione, ad una frequenza che, altrimenti, potrebbe anche non verificarsi, per varie e molteplici ragioni: si pensi al caso, per esempio, di uno studente che per un anno non ha potuto effettivamente frequentare essendo rimasto all'estero per esigenze familiari.

Mi sembra quindi che, se lo spirito della legge era quello di rispettare anche l'età degli alunni, così facendo si vada al di là di questo riconoscimento. Non solo, cioè, si vieterebbe l'anticipazione di un anno, ma, in forza della « effettiva frequenza », si cagionerebbe addi-

rittura un ritardo di un anno, di modo che passeremmo pendolarmente da una posizione di anticipazione e di vantaggio ad una posizione opposta e quindi di svantaggio. Per quanto riguarda la frequenza, non v'è dubbio che il concetto debba essere accolto; ma parlare di effettiva frequenza costituisce evidentemente un appesantimento eccessivo, su cui il relatore si permetterebbe di dissentire.

Per quanto riguarda l'articolo 2, credo che non si debba soltanto parlare di alunni che non frequentano la scuola statale, per quanto riguarda la frequenza, ma anche di coloro che non frequentano scuole riconosciute per il rilascio di certificati di studio. Evidentemente in questo caso noi restiamo pienamente rispettosi della libertà delle famiglie, purché il titolo abbia un valore riconosciuto agli effetti legali.

Mi permetto inoltre di sottolineare che, all'articolo 4, dove si stabilisce che l'accesso alle classi II, III, IV e V elementare è consentito, previo esame di idoneità, anche a coloro che sono « candidati esterni », non risulta chiara la definizione di « esterni », in quanto in pratica si ammettono all'esame i candidati che, in base al requisito dell'età, si trovano nella necessità di dover sostenere questo esame.

In realtà, per soffermarci alla prima parte della proposta di legge, noi avremmo potuto sostituire l'articolo 171 del testo unico, là dove dice: « ...se non ha raggiunto l'età di sei anni » con un'altra frase: « ...se non ha compiuto o compie entro il 31 dicembre i sei anni di età ». In sostanza avremmo risolto il problema, se non si fosse voluto, approfittando di questa occasione, venire incontro anche alla legge successiva del 1962, e non avessimo anche voluto stabilire questa impossibilità di effettuare dei « salti » lungo il corso della scuola stessa. Occorre infatti tener presente quest'ultima eventualità, prevista invece quando si è raggiunta una certa mèta nella scuola non dell'obbligo scolastico.

E questa è una perplessità che mi permetterò di rappresentare più avanti, pur convenendo che l'obbligo scolastico consta di otto anni. Approvando la norme al nostro esame verremmo a stabilire che gli alunni della scuola d'obbligo, benché particolarmente dotati, non hanno la possibilità di effettuare dei « salti », riservando invece questa possibilità soltanto agli alunni della scuola successiva a quella dell'obbligo scolastico.

A me pare che questo aspetto, questo divieto assoluto di « salti » nella scuola d'obbligo, malgrado il raggiunto requisito di alte medie, meriti di essere considerato, e non solo

per le scuole elementari. Dico questo non perché desideri insistere sull'argomento, ma perché mi pare che esso meriti una più approfondita considerazione da parte della Commissione.

E veniamo finalmente alle « Norme transitorie », sulle quali mi pare doveroso dovervi consentire, proprio perché ciò che è già iniziato non debba essere modificato per ragioni di principio: è questo il minimo, doveroso riconoscimento che deve essere fatto agli alunni che si trovano in certe particolari condizioni.

Anzi che addivenire ad una determinazione così specifica come quella prevista all'articolo 6 (« Gli alunni che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto la promozione ad una classe superiore o abbiano sostenuto un esame di idoneità... »), io direi semplicemente: « Gli alunni che si trovano a frequentare la scuola d'obbligo con un anno di anticipo, potranno ottenere la licenza elementare conservando il medesimo anticipo, fermo restando che, esaurita al massimo in un arco di sette anni questa possibilità, la possibilità di anticipazione non si debba più verificare ».

Apparentemente la proposta di legge sembra marginale, ma in realtà — come abbiamo già rilevato — essa investe ragioni giuridiche e sociali sulle quali, non è più opportuno insistere.

Pertanto mi pare che, dopo le discussioni avvenute nell'incontro fra gli esperti di vari partiti politici, e che hanno potuto consentire la redazione di questa proposta di legge, fatte salve queste riserve sulle quali mi pare di dover richiamare l'attenzione della Commissione, il parere del relatore non possa che essere favorevole.

VALITUTTI. Devo formulare alcune questioni preliminari. Questa proposta di legge doveva essere discussa in una prima fase in sede referente dinanzi alla nostra Commissione, e non so in base a quali principi sia stato deciso che essa fosse assegnata direttamente in sede legislativa.

Devo aggiungere la mia protesta per il fatto che non sia stata rispettata la decisione presa, in occasione della prima discussione del problema, cui questa proposta di legge si riferisce. Si disse, in occasione del primo rinvio, che tutti i gruppi politici sarebbero stati consultati prima della redazione della seconda proposta, in modo da poter addivenire ad un punto di vista concorde sul problema.

Ora, io protesto per il fatto che da questa consultazione, da questo studio comune, che ha dato come risultato questo *partus masculus*, siano stati esclusi alcuni gruppi. Pertanto, se si ritiene che la decisione di risentire questo nuovo provvedimento in sede legislativa dinanzi alla nostra Commissione sia conseguente all'esistenza di un accordo preliminare fra i gruppi sulla compilazione del nuovo testo, io devo rilevare che questo accordo non è stato osservato.

Signor Presidente, ella mi rimprovera spesso di non attenermi alle norme del Regolamento. Ma io conosco norme più importanti, che sono quelle della logica, della cortesia reciproca e del *fair play*. In questo caso mi sembra che queste norme siano state violate, a meno che con la procedura seguita non si sia voluta dare un anticipo della possibilità di realizzazione di una nuova maggioranza in questo Parlamento. Nel merito io dissi, signor Presidente, quando di questo problema si cominciò a discutere, che avrei anche potuto pervenire alla conclusione che è stata accolta nella proposta di legge oggi sottoposta al nostro esame: cioè di impedire, con una norma legislativa, ai ragazzi « superdotati » di « saltare » da una classe all'altra; però è una decisione di grande rilievo morale e sociale, alla quale, dobbiamo giungere motivatamente attraverso un serio dibattito, al quale non mi rifiuto.

Onorevole Presidente, ritengo che da parte dei gruppi firmatari di questo progetto di legge si è mancato a un obbligo di onore. Debbo protestare per questo atteggiamento, e la mia protesta sorregge la richiesta innanzitutto di discutere il presente progetto di legge in sede referente. Si tratta in effetti di un nuovo progetto di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Valitutti ha toccato due punti:

1) Si lamenta che il progetto di legge sia stato assegnato in sede legislativa, e domanda perché. A questo proposito, si ricade nel solito discorso amichevole tra me e lei sulla osservanza o meno del Regolamento. Non sono stato io, né è stata la Commissione, a stabilire la sede di discussione del provvedimento: questa prerogativa spetta alla Presidenza della Camera, alla quale non può certo toglierla un deputato, salvo beninteso un voto dell'Assemblea. Io posso dolermi con lei del fatto che ciò le sia dispiaciuto, ma non posso far niente, come nessuno può far niente. Lei può eventualmente chiedere al Presidente di mutare la sede della discussione del provvedimento.

La proposta di legge precedente, cioè la prima proposta Rossi Paolo, ci era stata assegnata in sede referente; la Commissione poi chiese all'unanimità al Presidente della Camera che le fosse assegnata in sede legislativa. Dato che la presente legge tratta la stessa materia — tra l'altro porta persino lo stesso nome del proponente — ritengo che il Presidente della Camera abbia creduto opportuno assegnare anche questo progetto di legge in sede legislativa, sì da poterli esaminare insieme. Potrebbe esser questa la risposta all'interrogativo dell'onorevole Valitutti, tanto più che nei verbali della discussione della Commissione si legge che si decise di sospendere l'esame della proposta di legge proprio in attesa di predisporre un'altra che la ricomprendesse considerando i termini nuovi del problema. Debbo quindi respingere la sua protesta verso il Presidente, non solo perché le mie funzioni me lo impongono, ma anche perché nel caso specifico non mi sembra logica.

2) Si lamenta di non essere stato interpellato dagli onorevoli colleghi perché, eventualmente, previo un esame della proposta di legge, anche il suo gruppo potesse esprimere il proprio parere. A questo proposito non posso dirle alcunché, in quanto sono rimasto estraneo ad ogni incontro fra gli onorevoli colleghi, essendosi trattato non di incontri ufficiali, bensì, di incontri spontaneamente promossi. Vedo dal bollettino delle Commissioni parlamentari che lei propose il 15 giugno di sospendere la discussione del progetto di legge, « allo scopo di approfondire i problemi di fondo che esso implica ». Inoltre dopo un intervento del deputato Buzzi, la Commissione respinse la sua proposta, onorevole Valitutti. Il citato bollettino prosegue ancora: « Il Presidente rinvia la discussione ad altra seduta ». Si tratta quindi di un rinvio della discussione, più che di una sospensione dell'esame della prima proposta di legge Paolo Rossi. Leggo infine: « Alla ripresa della seduta, nel pomeriggio, il deputato Romanato comunica che i deputati interessati hanno raggiunto un accordo, nel senso di farsi promotori di specifica iniziativa legislativa. Dopo l'intervento del deputato Valitutti, nonché dei deputati Levi Arian e altri, il Presidente registra l'unanime assenso della Commissione alla proposta Romanato e rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

ROMANATO. Un chiarimento è doveroso. L'iter di queste due proposte di legge è stato un po' lungo e faticoso. C'è stata la prima proposta di legge Rossi Paolo, che fu discussa non ricordo esattamente in quale mese — mi

sembra maggio o giugno - e rammento che durante quella discussione una delle parti, e precisamente quella rappresentata qui dall'onorevole Valitutti, mosse delle opposizioni. Si arrivò comunque ad approvare l'articolo 1; all'articolo 2 ci fermammo, perché sembrava che il problema non fosse maturo nella coscienza dei membri della Commissione, per poter essere affrontato. La seduta venne sospesa (parlo di maggio o giugno) e tutto fu rinviato. La formula: « si rinvia per un più maturo esame », non è tuttavia che comportasse delle particolari riunioni fra i parlamentari. Sovente infatti si dice che il clima non è maturo per una decisione, e si rinvia. Comunque, non se ne parlò più.

Lei ricorderà, onorevole Presidente, che proprio il sottoscritto, nel mese di luglio, preoccupato soprattutto della situazione che nel provvedimento al nostro esame è contemplata dalle Norme transitorie (riferite a quei ragazzi, cioè, delle scuole non statali, che, unicamente per motivi di età, non erano ammessi a sostenere gli esami di licenza media, là dove invece erano stati ammessi nelle stesse condizioni di età gli alunni delle scuole statali); il sottoscritto, dicevo, si permise, proprio l'ultimo giorno dei nostri lavori parlamentari, prima delle ferie estive, di sollevare questo problema, prospettando la gravità della situazione. Sulla proposta di legge Rossi Paolo, si svolse una discussione serena, e alla fine della seduta si concluse che ci si sarebbe incontrati per uno scambio d'idee fra alcuni parlamentari. Ad onor del vero, ricordo che lei, onorevole Valitutti, disse apertamente in quella occasione che sarebbe stato contrario all'idea del sottoscritto manifestata insieme con l'onorevole Codignola e l'onorevole Levi Arian di formulare una nuova proposta di legge.

VALITUTTI. Rettifico. Dissi che consideravo con molta serietà la questione, ma non mi rifiutai di ricercare una soluzione ragionevole, e anzi mi offrii di collaborare con tutti.

ROMANATO. Non c'è stata nessuna riunione, né plenaria né tanto meno clandestina. Le dico subito che, in seguito alla decisione presa al mattino di esaminare il problema fra i rappresentanti dei vari gruppi, al fine di trovare una comune concordanza di vedute su certe soluzioni, ci incontrammo nel pomeriggio, in un corridoio della Camera, parlammo circa un'ora e mezzo di questo problema, trovammo alcuni punti di convergenza e, nello stesso pomeriggio, in Commissione, si riferì che un accordo si era trovato su alcuni determinati punti che ci avrebbero consentito di

predisporre una proposta di legge durante le ferie estive.

Mi ricordo che in quella riunione si discusse e si convenne che la Commissione si impegnava a discutere il progetto di legge che sarebbe stato elaborato alla ripresa dei lavori parlamentari, il 12 o il 13 di settembre. Questa decisione fu accolta esplicitamente dalla Commissione il che fa cadere ogni timore di accordi segreti, e in prefigurazione di nuove maggioranze.

Il problema è di ben altra natura. Fra vari gruppi politici si è raggiunto un accordo sul quale lei può benissimo dissentire. L'incontro ebbe luogo, ripeto nel pomeriggio del 21 luglio scorso e non abbiamo avuto modo di interpellarla in quanto si era giunti all'ultimo giorno di attività parlamentare. Inoltre era chiaramente emerso, dalla discussione svoltasi in Commissione, che lei sarebbe stato - come è emerso stamattina - in parte o totalmente contrario alla nuova proposta di legge. Quindi nessuna violazione è stata compiuta - mi consenta di dirlo - dei rapporti più che cordiali che non possono che esistere fra noi.

GIUGNI LATTARI JOLE. A nome del mio Gruppo, voglio sottolineare che, pur essendo presente in quella seduta, non mi risulta che si sia fatto cenno alla urgenza di stilare un testo concordato, prima ancora delle ferie estive. Se questo fosse stato detto, senz'altro ci saremmo associati, allo scopo di dar vita ad una proposta di legge che fosse veramente espressione di tutta la Commissione.

Ora non so come giustificare quanto è accaduto, e non sono d'accordo con l'onorevole Romanato sulla spiegazione da lui fornita. Sarebbe stato opportuno che gli esponenti dei gruppi liberale e del Movimento sociale italiano fossero stati invitati a sottoscrivere - e lo avrebbero fatto con piacere - la proposta di legge che presenta, fra le altre cose, strani accostamenti tra gruppi politici che di solito non sono portati a collaborare. Se la proposta di legge fosse stata una espressione della maggioranza governativa, non ce ne saremmo adontati; ma poiché essa reca la firma di deputati democratici cristiani, socialisti e comunisti devo esprimere pubblicamente la mia protesta per la nostra esclusione.

PRESIDENTE. Onorevole Valitutti. Lei concreta la sua osservazione preliminare in una richiesta di sospensiva?

VALITUTTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sulla richiesta Valitutti ammetterò a parlare un deputato a favore ed uno contrario. L'onorevole Moro Dino ha facoltà di parlare contro la richiesta.

MORO DINO. Vorrei pregare l'onorevole Valitutti di non insistere sulla sua richiesta, anche se devo dargli atto della fondatezza di alcuni motivi da lui esposti. Capisco come non si sia potuto svolgere un incontro tra tutti i gruppi politici, data l'urgenza di trovare una soluzione al problema; però data l'importanza della proposta di legge e l'urgenza di regolamentare la materia; e poiché mi è parso che il contenuto della proposta in esame possa essere condiviso anche da altri colleghi che non hanno formalmente sottoscritto la proposta stessa, vorrei pregare la Commissione di respingere la proposta di sospensiva, e cortesissimamente pregare il collega, onorevole Valitutti, di ritirare la sua proposta di sospensiva, pur concordando, se un accordo in tal senso era stato raggiunto, sulla fondatezza della sua protesta per essere stato egli, insieme a colleghi di altri gruppi, escluso dalla stesura della proposta di legge.

VALITUTTI. Parlo naturalmente, a favore della richiesta di sospensiva. Purtroppo debbo essere scortese con l'onorevole Moro Dino — e con vivissimo rammarico — perché il mio animo mi indurrebbe ad accogliere la sua preghiera. Ma qui c'è una ragione obiettiva, ed io insisto nella richiesta della sospensiva perché effettivamente la Commissione sta per prendere una decisione di grande rilievo, sulla quale sarebbe opportuno che noi rivedessimo tutto il problema.

Io credo di aver sempre dato l'esempio in questa Commissione — e lei, signor Presidente, me ne deve dare atto — della volenterosa ricerca di un accordo di tutte le parti politiche; e a questa ricerca non mi sono mai rifiutato anche se frequentemente mi accade di dissentire.

Quindi, anche per il particolare problema in esame, io sono desideroso di associarmi a tutti i colleghi nella ricerca di una soluzione giusta. Badate, però: è una soluzione difficile, una soluzione — ripeto — che avrà grande rilievo e grandi effetti.

L'amico, onorevole Romanato, ha ricostruito la storia di questa proposta di legge, con una piccola lacuna; cioè nel pomeriggio di quel giorno, in Commissione si presentò un progetto e su di esso si cominciò a discutere; e fu proprio nel corso di quella discussione che si constatò la gravità della decisione che si stava per prendere. Per questo motivo si decise di continuare a studiare il problema. Io aderii a tale tesi. Comunque non è tanto il fatto personale che mi interessa in questo momento, quanto la questione obiettiva che è molto importante.

Certamente la mia richiesta sospensiva sarà respinta. A me non resta, onorevoli colleghi, che ricordarvi che poi prenderete una decisione molto grave per la vita della nostra società civile. Soltanto questa dichiarazione debbo fare, riproponendo la mia richiesta sospensiva.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la richiesta di sospensiva presentata dall'onorevole Valitutti.

(Non è approvata).

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do la parola al rappresentante del Governo.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si trova di fronte a una proposta di legge predisposta nella piena libertà del Parlamento, ma che non ha conosciuto se non quando ne ha preso visione nel testo stampato.

Come gli onorevoli colleghi sanno, la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media, ha stabilito, all'articolo 5, queste norme: alle classi seconda e terza si accede dalla classe immediatamente inferiore; alla prima classe si accede anche per esami di idoneità, cui sono ammessi candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare rispettivamente il dodicesimo e il tredicesimo anno di età, purché siano in possesso della licenza della scuola elementare. All'esame di licenza sono ammessi anche i candidati esterni, che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare il quattordicesimo anno di età. Indubbiamente questa norma innova sulla legislazione vigente per la scuola media, o meglio per le scuole di completamento dell'obbligo: la scuola di avviamento, cioè, e la scuola media.

L'iscrizione alle scuole elementari era ed è regolata da queste norme, di cui all'articolo 171, titolo V, del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577: l'istruzione dei fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno di età è obbligatoria; nessuno può essere iscritto alla prima classe in qualità di allievo regolare, se non ha raggiunto l'età di sei anni. La norma seguente si evince dal regolamento 26 aprile 1928, n. 1297, sui servizi dell'istruzione elementare: per l'ammissione alla prima classe delle pubbliche scuole elementari il fanciullo deve aver compiuto i sei anni di età o compierli entro il 31 dicembre.

Queste le norme vigenti. La legge quindi dava la possibilità di sostenere esami di idoneità per le classi di scuola elementare e an-

che per quelle della scuola dell'obbligo, fino alla licenza, ad alunni che avessero sostenuto gli esami con anticipo rispetto all'età stabilita per l'iscrizione al primo anno; anticipo che talvolta era di alcuni mesi. Vi sono pertanto attualmente dei giovani che, avendo sostenuto, per la possibilità concessa dalle norme vigenti, gli esami di idoneità con anticipo rispetto all'età prestabilita, si trovano di fronte ad una nuova norma, sancita dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, che non contempla affatto il loro caso, magari con norma transitoria, come di solito avviene.

Appare indubbiamente al Governo come un diritto del cittadino, così come sempre è avvenuto, che chi si è avvalso di condizioni stabilite o contemplate dalla legge debba conservare il diritto acquisito all'atto di emanazione di nuove norme che con essa contrastino. Il Governo pertanto si dichiara favorevole alle norme transitorie del presente progetto di legge, in cui vede appunto il riconoscimento di tale diritto.

Per quanto riguarda invece gli altri articoli, appare evidente che innovano rispetto al passato, in specie l'articolo 4. Si tratta di un problema controverso da un punto di vista psicologico, pedagogico, sociale, che interessa grandissima parte della popolazione italiana, attualmente impreparata alle norme che si vogliono emanare, e che potrebbero assumere addirittura il carattere di imposizione nei confronti dell'opinione pubblica. Anche il Governo ritiene che sia prematuro sancirle senza un'approfondita discussione, che potrebbe portare a una soluzione analoga, come potrebbe portare a una decisione intermedia o addirittura diversa. Il problema non è stato approfondito abbastanza.

VALITUTTI. Sono felicissimo di essere concorde, questa volta, con il Governo.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Inoltre la scuola media sta rivedendo le norme che la disciplinano, per rendersi conto se, dopo tre anni di esperimento, non ci sia qualcosa da modificare. Un'apposita Commissione si sta occupando della questione. Anche la scuola elementare sta riesaminando le sue norme, relativamente al numero degli alunni per ogni classe e ad altre questioni sollevate nelle linee direttive del Piano della scuola. D'altra parte, per discutere e approfondire questo problema c'è ancora un anno di tempo, almeno sino alla fine del presente anno scolastico. Studiamolo e discutiamolo quindi attentamente, impegnoci a farlo e rimandiamo le norme, di cui ai primi articoli, ad un progetto di legge, che

potrà essere presentato dal Parlamento come dal Governo.

Il parere di quest'ultimo, concludendo, è favorevole all'accoglimento delle norme transitorie e ad un rinvio degli articoli che le precedono.

PRESIDENTE. Invito i componenti la Commissione ad esprimere il loro parere sulla proposta formulata dal rappresentante del Governo.

ROMANATO. Se la Commissione è favorevole all'approvazione delle sole norme transitorie, mi dichiaro d'accordo con la Commissione.

Il motivo da cui scaturì la nostra iniziativa, nel luglio scorso, riguardava proprio il tema specifico delle norme transitorie, cioè di quei ragazzi che erano stati esclusi, a differenza di quelli delle scuole statali o riconosciute o parificate, dall'accesso agli esami. Nel preparare il testo della proposta di legge n. 3410, questo problema e questa soluzione non erano però stati disgiunti dal resto del provvedimento stesso.

Quindi, occorre tener presente e distinti due aspetti, come ha rilevato il relatore, uno dei quali — quello delle norme transitorie — che è di estrema urgenza (si deve sanare una ingiustizia che è stata commessa nei confronti di cittadini italiani unicamente per questione di età) e l'altro aspetto che è costituito dai principi generali contenuti negli articoli che precedono le norme transitorie e che sono il frutto dell'accordo intervenuto fra quelle parti politiche che hanno dato il loro consenso alla stesura della proposta di legge in discussione.

Ripeto che se la Commissione fosse d'accordo sull'approvazione delle norme transitorie, non mi opporrei.

Indubbiamente noi solleviamo, con le prime norme della proposta di legge, due grossi problemi: quello del limite di età per l'iscrizione alla scuola elementare, e quello dei cosiddetti « salti ». A proposito del primo si dice — e ne ho parlato anche recentemente in una conversazione privata con l'onorevole Sottosegretario Badaloni Maria — che forse non è ancora maturo — nella pubblica opinione.

Io personalmente dichiaro di essere pienamente favorevole al limite di età, che del resto in alcuni paesi è portato ai sette anni, mentre non si è mai arrivati ad anticiparlo. Credo di poter dire questo anche in base alla mia esperienza di insegnante, alla mia conoscenza degli studi pedagogici anche più recenti ed alla mia esperienza stessa di padre di famiglia. Indubbiamente si riscontrano nel-

la vita moderna delle precocità anche in bambini di quattro anni, tuttavia è indubbio che un bambino di quattro anni, anche se precocissimo, non può essere immesso in un regolare corso di studi. Abbiamo molti casi di precocità a 6, 9, 10 anni anche se la esperienza psicologica e la istruzione pedagogica ci confermano che molto spesso queste precocità si esauriscono nel giro di pochi anni. D'altra parte, a mio avviso, un bambino particolarmente precoce potrebbe servire da stimolo e da incitamento ad altri bambini normali. Nulla vieta — onorevole Valitutti — che quando il ragazzo è giunto alle scuole secondarie superiori — a 14-15 anni — e quindi se la precocità manifestatasi a 6, 7, 8 anni si è consolidata nello sviluppo fisico e psichico, avrà la possibilità di saltare uno e anche due anni. Il limite che noi poniamo è ristretto alla fascia della scuola dell'obbligo; quindi le preoccupazioni relative ai precoci sono più apparenti che reali.

In questi giorni ho avuto il piacere di leggere su alcuni giornali il parere di medici, di genitori, di direttori didattici su questo argomento; pareri i quali invitano di regola a non affrettare, a non anticipare l'esperienza scolastica del fanciullo. L'esperienza didattica e pedagogica mostra che alle precocità seguono talvolta, dopo qualche anno, crolli improvvisi. Ecco perché, apportando qualche lieve ritocco di carattere puramente tecnico alla proposta di legge, io sarei favorevole alla stessa la cui approvazione otterrebbe un duplice risultato: 1) attraverso le norme transitorie (e questo è il motivo dell'urgenza dell'approvazione della legge), consentire sessioni speciali di esame per coloro che sono stati esclusi dall'esame di licenza media, al fine di consentire la prosecuzione della scuola d'obbligo con un anno di anticipo a coloro che già si trovano in questa condizione; 2) rendere impossibili i « salti » nella scuola dell'obbligo, salti, però, che saranno ammessi nelle scuole secondarie superiori. Per questi motivi esprimo parere favorevole alla intera proposta di legge. In via subordinata sono d'accordo anche sull'approvazione delle sole norme transitorie.

LEVI ARIAN GIORGINA. Contrariamente alla tesi sostenuta dall'onorevole Romanato, noi non siamo assolutamente favorevoli al rinvio dei primi articoli della proposta di legge n. 3410, e all'approvazione delle sole norme transitorie, e questo proprio per tutti i motivi molto chiaramente illustrati dallo stesso onorevole Romanato. Aggiungo, in merito all'annuncio dato dalla onorevole Badaloni Maria,

dell'esistenza di una Commissione che sta preparando la revisione della legge istitutiva della scuola media, che mi auguro che non venga ritoccato proprio l'articolo 5 della legge istitutiva della scuola media e che siano solamente riviste le materie facoltative o altre carenze.

Come l'onorevole Romanato, anche noi abbiamo interpellato in queste ultime settimane, specialisti e genitori in merito a questa proposta di legge, ottenendone consensi a larga maggioranza. Anche una autorevole rivista scolastica, *I diritti della scuola*, nel suo n. 3 del 1966, reca un articolo nel quale si constata che l'opinione pubblica è perfettamente preparata anche a questa innovazione e l'approva. In un certo punto dell'articolo citato, è detto testualmente: « ...Non ritardare, ma non bisogna neppure anticipare. Non anticipare l'inizio dell'attività scolastica vera e propria, essendo il bambino prima dei sei anni, pur sempre capace di attenzione volontaria, ben diversa da quella spontanea ».

Voglio sottolineare quanto ha già detto l'onorevole Romanato, che cioè i ragazzi precoci potranno anticipare il loro diploma saltando un anno nella scuola secondaria superiore. Su questo non v'è niente da dire, perché a quindici-sedici anni il ragazzo è già maturo per decidere da solo se si sente in grado di superare, in uno, due anni di liceo o di istituto tecnico; ma quando si iscrivono in prima elementare i bambini di cinque anni o si fanno sostenere gli esami di idoneità alla seconda elementare a bambini di appena sei anni, non si rappresenta affatto la volontà del bambino, sulla quale anzi si compie una sopraffazione, sopraffazione determinata dalle ambizioni, a volte in buona fede, di tanti genitori.

Vi è poi un'altra considerazione da fare: se permettiamo il salto degli anni, nel corso della scuola elementare, il ragazzo approderà alla licenza di scuola media a tredici anni, anziché a quattordici. Che prospettiva gli si apre davanti? Non facciamo certo il suo interesse, perché, nel caso, che vada a lavorare, si troverà senza assicurazioni e senza riconoscimenti del suo lavoro, con tutti gli inconvenienti drammatici che nessuno ignora.

Anche per questo motivo invito la Commissione ad approvare la proposta di legge nel testo presentatoci, convinta che non ci sarà assolutamente alcun movimento contrario di opinione pubblica. Da quanto detto dagli onorevoli Valitutti e Giugni Lattari Jole, mi sembra che anche questi due gruppi sia-

no sostanzialmente d'accordo sul merito del provvedimento.

MORO DINO. Ho chiesto la parola per illustrare le ragioni che inducono il nostro gruppo a non concordare con la proposta del rappresentante del Governo, di stralcio delle norme transitorie. Non starò a ripetere i motivi, già così brillantemente esposti dall'onorevole Romanato, in favore della discussione di tutta la proposta di legge. Non mi pare che il problema non sia maturato nella coscienza della pubblica opinione, e che tanto meno non lo sia in quella della gran parte dei gruppi politici che fanno parte di questa Commissione e della Camera dei deputati: non per nulla, infatti, la presente proposta di legge vede le firme di deputati, i cui gruppi non collaborano solitamente fra di loro.

Ma vi è un'altra considerazione fondamentale: a me sembra che il ragazzo, che a cinque anni frequenta la scuola elementare, sia soggetto a una decisione che non gli è propria, e che è invece scaturita dalla famiglia stessa. Molto spesso, le famiglie non sono indotte a iscrivere il ragazzo a cinque anni alla scuola elementare a seguito di una constatata effettiva precocità dell'alunno, ma lo fanno in vista di un anticipo della sua carriera sociale.

Per queste considerazioni, signor Presidente, desidererei che la proposta di legge venisse discussa nella sua interezza, senza stralciarne le norme transitorie.

BUZZI. Credo, signor Presidente, che l'unico punto sul quale oggi siamo in condizioni, almeno per quel che mi riguarda personalmente, di pronunciare un giudizio con tutti gli elementi di diritto e di fatto, sia quello previsto dalle norme transitorie. Le dichiarazioni fatte dal rappresentante del Governo dovrebbero, a mio avviso, richiamarci tutti alla considerazione della importanza e della gravità di quanto si introduce con la parte permanente del dispositivo della proposta di legge.

Le norme transitorie rappresentano, in effetti, il riconoscimento di un diritto acquisito che deve essere da noi rispettato, e presentano i caratteri d'urgenza, che rendono necessario il nostro intervento.

La prima parte del provvedimento però può interessare coloro che sono convinti assertori della necessità di un periodo rigoroso di frequenza della scuola dell'obbligo. In essa questa preoccupazione è sostanzialmente garantita dalla norma di legge già vigente, cioè dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge

istitutiva della scuola media, la quale, stabilendo il limite del quattordicesimo anno di età, determina la conseguenza, che abbiamo del resto constatato già nel primo anno di attuazione, dell'esame di licenza per il completamento della scuola dell'obbligo.

D'altra parte il problema si pone al termine dell'anno scolastico, quindi abbiamo anche il tempo per prendere ulteriori decisioni. Per questa ragione, a mio avviso, potrebbe essere saggia una nostra decisione di restare fermi sulle norme transitorie e rinviare ad un ulteriore momento la valutazione della prima parte della proposta di legge, anche per avere il conforto del parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione. È vero che esso deve essere richiesto qualora si tratti di iniziative dell'esecutivo, come è vero che la nostra sovranità anche in questa materia è indiscussa, ma è pur utile ad un certo punto udire il parere delle categorie del mondo della scuola che si esprime anche attraverso il Consiglio superiore della pubblica istruzione. Per questa ragione non sono favorevole all'immediato esame dell'intera proposta di legge.

SERONI. Ho sentito dire, nel corso della discussione, che l'articolo 5 della legge istitutiva della scuola media, così come è concepito, impedisce di arrivare al compimento degli studi dell'obbligo al ragazzo che ha anticipato la scuola elementare e che non abbia quindi compiuto il quattordicesimo anno di età. Ma questo non è l'argomento. A noi non interessa affatto che un bambino salti un anno della scuola elementare e poi si fermi un anno ad attendere per potersi iscrivere alla scuola media superiore. E cosa farà in questo anno? O si iscriverà ad un istituto privato (ho presentato una interrogazione a questo proposito), oppure se ne starà tranquillo a giocare in attesa di poter proseguire gli studi.

Invece il testo attuale, così come è stato congegnato, attraverso i contatti non politici fra i diversi gruppi, evita questo « fermo » il che mi sembra sia un punto importante.

Non voglio eccessivamente addentrarmi in argomento; soltanto vorrei ricordare che, dal punto di vista della procedura, è chiaro che da parte nostra non può essere accettata la proposta del Governo; perché se questa possibilità ci fosse stata da parte nostra, noi avremmo votato la prima proposta dell'onorevole Paolo Rossi, anziché assumere la nostra attuale posizione. E devo ricordare agli onorevoli colleghi che, sia pure a malincuore, noi siamo disposti, nel caso in cui la proposta del Governo venisse accettata dalla maggioranza, a riprendere la stessa posizione assunta in oc-

casione del dibattito della prima proposta di legge dell'onorevole Paolo Rossi.

GIOMO. Se fossimo stati invitati a questo approfondito esame — che approfondito non deve essere stato poi tanto, dato che si è svolto, a quanto pare, in un corridoio del Parlamento — avremmo fatto presenti le nostre perplessità, che ora intendo brevemente illustrare.

Per noi il problema dell'accelerazione o meno degli studi è soltanto un problema di costume, educativo, e non destinato ad essere oggetto di una norma legislativa. Ciascuno di noi, come educatore, si fa parte diligente, ogni volta che è interpellato su una materia di questo tipo, a dare un giudizio negativo. Però deve essere la famiglia, devono essere tutti gli uomini che partecipano alla vita della scuola, a farsi coscienti di questo problema. Non dobbiamo noi, aprioristicamente, con una norma di legge, precludere questa situazione. Questa la nostra perplessità che desideriamo ulteriormente far presente in una discussione approfondita. Noi siamo quindi d'accordo con la proposta del Governo di approvare oggi le norme transitorie e discutere successivamente, con maggiore riflessione, i primi cinque articoli della proposta di legge.

FINOCCHIARO. Potrei fare a meno di intervenire, dopo le dichiarazioni dell'onorevole Seroni. Prendo comunque la parola per dire, onorevole Buzzi, che, sì, il fatto che la legge n. 1859 disciplini i limiti di età per l'accesso alla scuola media pone il problema delle norme transitorie, ma è anche vero che la legge non si occupa solo di queste ultime, bensì intende disciplinare un'altra questione, quella dell'obbligo reale della frequenza degli otto anni.

Voi ponete solo l'esigenza delle norme transitorie, ma così facendo, praticamente, rifiutate globalmente la proposta di legge. Io ho letto la relazione: il problema che veniva posto era ben diverso, e credo che tutti i proponenti siano d'accordo sulla esigenza di una disciplina generale. Noi volevamo determinare una disciplina degli anni precedenti alla licenza della scuola media, e non la possibilità per coloro che siano in anticipo sugli anni di essere ammessi alla scuola media.

Ci si chiede perché dobbiamo agitare nella coscienza popolare questi problemi? Noi siamo la coscienza popolare, quando legiferiamo.

VALITUTTI. Beh !...

FINOCCHIARO. Non si scandalizzi, onorevole Valitutti, perché altrimenti avremmo dovuto applicare l'istituto del *referendum*, consultando direttamente l'opinione pubblica. È una questione di dignità parlamentare, ed

io non credo affatto che dei parlamentari abbiano presentato un progetto di legge, ignorando completamente il problema e non studiandolo.

Io ritengo che, con queste proposte di riduzione del volume della proposta di legge, si voglia praticamente bocciare il provvedimento e favorire e giustificare una situazione anormale che attualmente esiste. Per questa ragione ci dichiariamo decisi ad approvare la proposta di legge n. 3410 e ci associamo all'onorevole Seroni.

BERTÉ. Non ho partecipato ad alcuna riunione di lavoro. Personalmente, comunque, per ragioni che deduco da premesse di ordine pedagogico e da preoccupazioni attinenti allo sviluppo intellettuale degli allievi della scuola dell'obbligo, mi dichiaro decisamente favorevole al contenuto della presente proposta di legge. Mi riferisco in particolare all'articolo 4, che non mi sembra faccia violenza al rispetto della differenziazione e della irripetibilità della persona umana. Dobbiamo tener presente che ben diverso deve essere il nostro atteggiamento fra quanto attiene alla scuola dell'obbligo e quanto attiene invece alla scuola media superiore, dove ormai si sono sviluppate una certa autonomia ed una certa autocoscienza. Ma il nostro campo investe oggi la scuola dell'obbligo, e quindi mi sembra che non faremmo alcuna violenza ad affermare che la durata deve essere eguale per tutti i cittadini italiani. Questo è a mio avviso doveroso, da parte di uno Stato democratico.

Ciò premesso, ascoltato il parere addotto dal rappresentante del Governo e considerata l'urgenza agli effetti pratici di quelle che sono le norme transitorie, e sorgendomi altresì il legittimo dubbio che se decidessimo di discutere tutto ci incammineremmo verso una discussione piuttosto laboriosa, accetterei che oggi si legiferi soltanto in ordine alle norme transitorie, pregando però nel contempo il signor Presidente di far rimanere la presente proposta di legge all'ordine del giorno. La prossima settimana potremo così discutere i problemi di fondo.

ROSATI. Chiedo la parola, nel tentativo di riportare un po' di serenità in questa discussione, che mi sembra animata soltanto da una sorta di sospetto reciproco. Desidero ripetere, magari ampliandole, delle considerazioni che ho avuto occasione di esporre poco fa agli onorevoli colleghi Seroni e Finocchiaro.

Cosa si ricava dalla legislazione in atto? In sostanza, non è possibile l'iscrizione alla prima classe elementare se non nell'anno in cui si compie il sesto anno di età.

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1966

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Non è esatto: non in cui si compie, ma in cui si raggiunge il sesto anno di età.

ROSATI. D'altro canto, la legge istitutiva della scuola media unica che cosa garantisce? Non solo che non è possibile conseguire la licenza di scuola media se non al compimento del quattordicesimo anno di età, ma detta anche delle condizioni in relazione all'età per gli esami di idoneità nel corso dei tre anni della scuola media. Posta la validità della norma transitoria — per la quale mi sembra che nessuno di noi abbia delle riserve — qual è però la preoccupazione? La preoccupazione è che nel corso della scuola elementare sia possibile accorciare il periodo dell'obbligo, della durata di cinque anni. Obiettivo della proposta di legge è appunto quello di garantire tale obbligo. Per altro la Costituzione, dove fa riferimento alla scuola dell'obbligo, è esplicita: l'istruzione è impartita per almeno otto anni, cinque di elementari e tre di media.

Se mi consentite, quale deve essere il problema da approfondire maggiormente? Non quello di abbreviare la prevista durata degli otto anni, anche se ci fosse una maggioranza disponibile a questo scopo. Il problema di fondo, quello che dovremmo discutere con maggiore serenità, è quello « da quando a quando » far trascorrere questi otto anni: dai sei ai 14? dai 5 ai 13?

Data l'esistenza della garanzia costituzionale, sarebbe più opportuno non affrettare una decisione su un argomento che, a mio avviso, dovrebbe essere oggetto di un esame più approfondito; e riconoscere invece, attraverso l'approvazione delle norme transitorie, una situazione di fatto. Non c'è alcuna argomentazione, infatti che possa indurci a non mantenere un impegno che è stato assunto.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Devo anzitutto far rilevare, all'onorevole Valitutti, un punto che merita chiarimento, relativo alla rielaborazione della proposta di legge presentata il 9 settembre. Agli argomenti già trattati dal collega, onorevole Romanato, devo aggiungere che la fretta dell'incontro, l'ultimo giorno di apertura della Camera, nel mese di luglio, non consentì — forse non fu nemmeno pensato — di poter ascoltare i colleghi di tutti i gruppi. Non ci fu nemmeno il tempo, credo, per rilevare questo aspetto. Nessuna volontà discriminatoria, quindi, nei riguardi di nessun gruppo: ci fu esclusivamente una preoccupazione di carattere contingente. Per questi motivi devo respingere formalmente le insinuazio-

ni dell'onorevole Valitutti in merito alla costituzione di una nuova maggioranza...

VALITUTTI. Ma io scherzavo...

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Questo preambolo mi apre la possibilità di passare in rassegna i vari interventi ed esprimere su di essi un mio particolare punto di vista. La proposta di legge, in origine, nacque da una situazione di difficoltà, nella quale si vennero a trovare molti alunni, di non poter sostenere l'esame di licenza media, ostandovi l'articolo 5 della legge del 1959 sull'istituzione della scuola media. Il citato articolo, infatti, stabilisce, all'ultimo comma, che i candidati, che vogliono presentarsi all'esame di licenza media, devono aver compiuto o devono compiere nell'anno solare il 14° anno di età.

Fungeva quindi, questo comma, da vincolo preciso per la presentazione all'esame di licenza media, e conseguentemente alla fissazione rispettivamente del 12° e del 13° anno di età per la idoneità alla seconda e terza media. Da questo fatto io ho preso le mosse nell'aderire alla proposta di legge al nostro esame. Per quanto mi riguarda, trovavo, alla luce di questo articolo, il limite dei sei anni giusto per la iscrizione alla prima elementare; e la mia esperienza personale, al di là di motivi pedagogici e clinici, mi rendeva convinto della necessità che i ragazzi vadano a scuola a sei anni; e in questo senso io sento il dovere di aderire al provvedimento che ho avuto l'onore di firmare.

A questo punto, nella molteplicità degli interventi compiuti, si è osservato che le norme transitorie hanno una loro particolare forma e preciso scopo e potrebbero essere approvate, mentre le altre, che hanno un aspetto di innegabile fretta, possono essere considerate premature perché possano essere discusse immediatamente. A questo si è aggiunto il rappresentante del Governo il quale ha presentato un argomento — sul quale richiamo, l'attenzione dei colleghi — relativo alle risultanze, non ancora sufficientemente elaborate, di un recente convegno svoltosi sul tema della funzionalità e dell'efficacia dei risultati raggiunti attraverso la scuola media; il che significa che l'articolo 5 della legge istitutiva della scuola media potrebbe trovare, domani, una possibilità di modificazione ove, alla luce dei risultati conseguiti durante il triennio, nuovi elementi dovessero emergere, e ove alla modificazione stessa non fosse contraria la volontà del Parlamento.

Mi devo permettere di ricordare che, alla fine del triennio che sta per spirare, il Par-

lamento faceva salvo il diritto di ritornare sulla materia, per poter riesaminare tutto il programma e quindi allineare il testo della legge alle nuove esigenze. È vero che è stato consigliato di non presentare modifiche alla legge n. 1859 durante l'arco del triennio, e infatti modifiche non ne sono state presentate fino a questo momento; il che sostiene ancor di più la volontà del Parlamento di ritornare sull'argomento alla fine del triennio della legge istitutiva della scuola media.

Alla luce di queste considerazioni e di questi fatti, io mi permetterei di sottoporre all'attenzione della Commissione non l'approvazione di tutte le norme transitorie (articoli 6 e 7), ma la possibilità di limitare, attesa la ragione per la quale fu presentata la proposta di legge, la nostra approvazione esclusivamente all'articolo 7, che parla di una sessione straordinaria di esami. Questo al fine di eliminare quel vuoto cui si è più volte accennato. In questo senso, io credo si possa trovare un punto d'incontro.

PRESIDENTE. Il relatore propone di esaminare per ora il solo articolo 7, mentre la proposta governativa era di esaminare tutte le norme transitorie previste agli articoli 6 e 7. Qual è il parere del Governo?

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Non posso che ribadire quanto ho detto prima, cercando di aggiungere qualche chiarimento.

Il problema degli alunni che hanno usufruito dell'anticipo in base alle norme vigenti si è posto, senza per altro poterlo portare fino in fondo, solamente quest'anno, alla licenza della scuola media. Naturalmente, non tutti erano informati, per cui quello dei cittadini che si sono basati sulle leggi vigenti ed hanno usufruito di un anno di anticipo, mi sembra costituisca un problema molto serio, che non possiamo disattendere né legare ad altre norme. Ad avviso del Governo, è questo un diritto del cittadino, che noi non possiamo negare. Se sono favorevole ad accettare lo stralcio più limitato proposto dall'onorevole relatore, per quanto riguarda gli altri articoli, non ho che da ripetere quanto già affermato in precedenza, relativamente a perplessità esistenti e che non sono mie personali. Qualche deputato può anche avere una sua opinione ben definita, ma qui noi non agiamo in base a opinioni personali, bensì si cerca di interpretare l'opinione della popolazione. Né si può negare che questa sia una proposta di legge che interessa la stragrande maggioranza della popolazione.

Da tutte le parti politiche, del resto, è stata sostenuta la necessità di un ulteriore approfondimento, del problema. Io stessa, personalmente, mi sono preoccupata di interrogare anche in questi giorni delle persone, da cui ho ricevuto le opinioni più disparate. D'altra parte è innegabile che ci sia una bella differenza fra i ragazzi che sono nati nei primi giorni di gennaio e quelli che sono nati alla fine di dicembre: un intero anno li divide. Ed è stata questa la ragione che, a suo tempo, mi aveva portato a prospettare una soluzione mediana — che può anche essere bocciata nel corso della discussione — quale quella di far coincidere l'età con l'anno scolastico, con la data del 30 giugno.

Come ha detto l'onorevole Rosati, noi non interferiamo d'altronde sulla durata della scuola dell'obbligo, in quanto si tratta solo di vedere da quando decorre l'obbligo scolastico degli otto anni.

Parlare di effettiva frequenza non è certo cosa che si possa sancire per legge, perché, fra l'altro, verremmo a negare quanto previsto dall'articolo 2, che contempla la possibilità della scuola paterna.

Come si vede, i problemi da discutere sono parecchi. Ho fatto anche un richiamo alla Commissione che sta esaminando le modifiche eventuali da apportare al Piano della scuola, ma non ho detto che verrà modificato l'articolo 5.

Mi corre l'obbligo di aggiungere che non è solo la scuola media a dover decidere quello che deve fare: anche la scuola elementare reclama la sua consultazione democratica; non è detto che per la scuola media si debba costituire una Commissione per discutere e decidere, mentre per la scuola elementare si debba imporre una soluzione. Quindi si tratta di riconoscere un diritto acquisito che resta comunque valido per ogni legge. Limitando la discussione alle norme transitorie previste nella proposta di legge, non penso che si possa negare la loro approvazione, mentre, del resto, sembra più opportuno rinviare a più approfondite consultazioni l'altra parte del provvedimento.

Apprezzo quindi la proposta fatta dal relatore e ribadisco quanto ho già detto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! Mi permetto richiamare tutta la vostra attenzione sulla grossa responsabilità che dobbiamo assumerci. Fortunatamente non si tratta di schieramenti a carattere politico e ognuno può decidere solo secondo coscienza.

Debbo comunicare inoltre che è stata preannunciata una richiesta di rimessione del-

la discussione della proposta di legge in Assemblea ma, prima di prenderne atto, vorrei far rilevare l'opportunità di porre rimedio al notevolissimo danno che deriverebbe da un ritardo nell'approvazione della proposta di legge. Danno grave, non per il numero delle persone che colpisce, ma perché colpisce ingiustamente chi aveva un diritto che una legge ha conculcato senza che noi ce ne avvedessimo (e ce ne avvediamo solamente ora che la nuova scuola media è arrivata al terzo anno). Questo è grave e di qui deriva la nostra responsabilità di adottare una riparazione secondo giustizia.

Il resto del provvedimento costituisce un chiarimento circa la effettiva frequenza alla scuola dell'obbligo per otto anni: è importantissimo, ma non ha tutta quella drammatica urgenza che ha il rimedio che dobbiamo porre all'ingiustizia di cui siamo stati involontariamente complici, ai danni di tanti ragazzi.

È chiaro che la rimessione in Aula comporterebbe l'impossibilità di porre al più presto rimedio a questa ingiustizia, e ciò in considerazione del tempo che tale decisione comporterà nell'approvazione del provvedimento, risulterebbe inevitabile per questi ragazzi la perdita di un anno.

Io non ho delle proposte formali da consigliare. Il relatore ha fatto una proposta: se è formale, posso metterla in discussione.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. La mia è una proposta formale.

FINOCCHIARO. Signor Presidente. Noi ci rendiamo conto del problema sollevato dall'onorevole Sottosegretario e della responsabilità che ci assumiamo facendo rimettere il provvedimento alla discussione dell'Aula. Confidiamo che il Presidente faccia pressioni sulla Presidenza della Camera affinché la proposta di legge venga al più presto posta all'ordine del giorno dell'Assemblea. La responsabilità è grave, ma dal momento in cui si tratta di discutere una proposta di legge già concordata dai vari settori politici del Parlamento, ovviamente tale responsabilità non è unilaterale, ma reciproca.

PRESIDENTE. Onorevole Finocchiaro, assicuro la Commissione che farò tutto il possibile nel senso da lei auspicato. Tuttavia devo fare presente che la proposta di legge dovrà tornare a noi per l'esame in sede referente, sicché, dal punto di vista pratico, non credo che l'*iter* del provvedimento possa essere di molto abbreviato.

ROSATI. Vorrei proporre agli onorevoli colleghi di risolvere temporaneamente il pro-

blema, sospendendo la discussione per qualche giorno, senza ricorrere alla rimessione in Aula, in modo da poter riesaminare con un po' di calma la questione e possibilmente guadagnare del tempo prezioso.

FINOCCHIARO. Noi siamo d'accordo.

PRESIDENTE. È stata formulata dall'onorevole Rosati una proposta di rinvio della discussione. Su tale proposta gradirei conoscere l'opinione dei componenti la Commissione.

SERONI. Non avrei nulla in contrario. Desidero solo far presente una cosa. Poiché l'onorevole Rosati ci ha — io penso inopportuno — richiamati alla serietà, debbo ricordargli che, prima delle vacanze estive ci trovammo nelle stesse circostanze. Fu anche allora formulata una richiesta di rimessione in Aula della proposta di legge n. 2815, che il sottoscritto ritirò per consentire l'opportunità di trovare una diversa soluzione per risolvere il problema. Nella seduta odierna due o tre onorevoli colleghi hanno dichiarato di essere favorevoli allo stralcio, ma in realtà la posizione diversa l'ha assunta proprio il Governo, al quale dobbiamo porre la seguente domanda: ritiene il Governo che una sospensiva possa consentire o meno l'eventualità di riesaminare la posizione oggi assunta? Se non si ha una precisa risposta in tal senso si rischia di perdere altro tempo.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se lei chiede al Governo di cambiare idea, io rispondo: No.

SERONI. Non ho posto la questione in questi termini, ribadisco che a tale situazione ci ha condotti l'atteggiamento assunto dal Governo. Ripeto quindi la domanda: ritiene il Governo di poter riesaminare la questione al fine di considerare la possibilità di addivenire a una soluzione diversa? Questo è il punto essenziale.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo riesaminerà i frutti della richiesta testé proposta. Solo questo posso dire, in questo momento.

SERONI. Io ritengo che il rinvio non gioverà a molto. Comunque, se l'onorevole Finocchiaro insiste nella sua richiesta, dichiaro di associarmi ad essa.

GIUGNI LATTARI JOLE. Vorrei conoscere i termini di questo rinvio: rinviamo per ritrovarci in sede legislativa nelle stesse condizioni, o si provvede a costituire un Comitato ristretto per cercare qualche soluzione?

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1966

Altrimenti il rinvio sposta il problema, senza risolverlo.

PRESIDENTE. Propongo la nomina di un Comitato ristretto incaricato di trovare un punto d'incontro. Pongo in votazione la proposta.

(È approvata).

Comunico che sono chiamati a far parte del Comitato ristretto, oltre al Relatore, onorevole Reale Giuseppe, i deputati Buzzi, De Zan, Romanato, Bronzuto, Levi Arian Giorgi-

na, Finocchiaro, Giugni Lattari Jole e Valitutti.

La discussione è rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,20.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLÓMBO